



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

Copia

DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 154 DEL 30/12/2016

OGGETTO: CRITERI GENERALI DISPERSIONE CENERI.

L'anno 2016 del mese di dicembre del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista la deliberazione n. 91 del 28/10/2014, esecutiva, con la quale sono state attribuite le responsabilità degli uffici e servizi di questo Ente;

Visto l'art. 107, comma 3° del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, che affida ai responsabili del servizio tutti gli atti di gestione finanziaria;

Visto il decreto sindacale di nomina n. 6/2014;

Visti gli artt. 182 e segg. del D.lgs. 267/2000;

Richiamato il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

Richiamata la Legge Regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 e s.m.i.;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 2 della precitata legge regionale;

Richiamato il testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Sentiti:

l'A.S.L. 14 VCO, l'Arpa – Dipartimento Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola – l'Amministrazione Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola, il Corpo Forestale dello Stato, La Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, il COB – Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino e l'AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume PO;

Dato atto che in attesa dell'approvazione del Regolamento unico relativo all'affidamento e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nonché la formazione del registro per la cremazione, si rende necessario fissare le linee alle quali attenersi nell'ambito del territorio di questo Comune;

DETERMINA

- 1) Di fissare le seguenti linee di indirizzo, relative alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione:

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri nel territorio del Comune di Ornavasso è disciplinata dalla Legge 30/03/2001 n. 130, dalla Legge Regionale 31/10/2007 n. 20 e dalla Legge Regionale 03 agosto 2011, n. 15.
2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti Comunali del luogo ove si intenda procedere alla dispersione. Nel caso la dispersione avvenga nell'ambito della Regione Piemonte, ma al di fuori del territorio del Comune di Ornavasso, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 L.R. 31/10/2007 n. 20 ed è comunque tenuto a verificare preventivamente le modalità e le prescrizioni del luogo dove avverrà la dispersione delle ceneri.
3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La predetta scelta deve essere comunicata entro 30 giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione; in attesa di poter effettuare la dispersione nel Comune prescelto, è possibile la temporanea conservazione dell'urna cineraria in apposito locale individuato nel cimitero comunale.
4. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità, tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo autorizzato. La dispersione all'interno dell'area cimiteriale viene attestata mediante apposito verbale redatto dal personale cimiteriale preposto. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune di Ornavasso anche tramite il personale del servizio cimiteriale.

Dispersione delle ceneri – luoghi e modalità

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) In aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso del proprietario. In tali casi non potrà dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
 - b) Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. n. 285/1990;
 - c) Nell'apposita area cimiteriale, in fase di realizzazione, tramite aspersione e nei periodi che saranno stabiliti nell'emanando regolamento unico comunale.
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in montagna e/o in aree naturali, ad una distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi. Sono escluse altresì le aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici;
 - b) La dispersione nelle acque pubbliche, che può avvenire per versamento delle ceneri direttamente in acqua corrente, è consentita esclusivamente nel fiume Toce in aree, al di fuori del centro abitato nonché libere da natanti e manufatti espressamente individuate dall'Amministrazione Comunale come da prospetto allegato all'emanando regolamento unico comunale;
 - c) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale e regionale.
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

4. Al di fuori del cinerario comune previsto nel Cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi. È altresì vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri.

5. È vietata la dispersione in aria (al vento).

6. La dispersione in acqua deve avvenire per versamento delle ceneri direttamente in acqua.

7. Dopo la dispersione, qualora non si sia provveduto diversamente l'urna cineraria vuota potrà essere consegnata al personale del servizio cimiteriale c/o al gestore del servizio cimiteriale per il relativo smaltimento.

8. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, deve essere espressamente autorizzato, e non è soggetto a misure precauzionali igieniche (art. 3 comma 4 lettera f legge 130/01).

Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. Per ottenere la relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal defunto per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ovvero chi ne abbia titolo, ai sensi dell'art. 2 comma 7 Legge Regionale n. 20 del 31/10/2007, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

- I dati anagrafici, la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
- I dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
- Il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme o in assenza di questo, dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, resa mediante processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile;
- la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 della legge Regione Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata ovvero le modalità di smaltimento della medesima.
- nel caso di dispersione in area privata l'autorizzazione del proprietario dell'area ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale o l'autorizzazione dell'Ente proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.

Art. 7 - Senso comunitario della morte

1. Affinché non vada perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri si stabilisce di istituire presso il cimitero del capoluogo e quello della Frazione Migliandone un apposito elenco, costantemente aggiornato, ed esposto nella bacheca degli stessi dove, a richiesta dei familiari, vengano indicate le generalità dei defunti le cui ceneri siano state affidate ovvero disperse.

2. Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Il Responsabile del Servizio

F.to : avv. Filippo Cigala Fulgosi